

REGOLAMENTO
DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE RELATIVO ALLA
PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E ALL'UTILIZZO DEI DATI
PUBBLICI (OPEN DATA)

INDICE

PREMESSE

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

Art. 2 - Definizioni.

TITOLO II - Ambito di applicazione

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

Art. 4 - Esclusioni

TITOLO III Modalità di pubblicazione e utilizzo dei dati

Art. 5 - Pubblicazione dei dati

Art. 6 - Partecipazione

TITOLO IV Attuazione

Art. 7 - Responsabilità

Art. 8 - Attuazione e controlli

Art. 9 - Decorrenza e pubblicità

PREMESSE

VISTE:

- la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico;
- il decreto legislativo n. 36/2006, che ha recepito la direttiva 2003/98/CE;
- la Strategia europea 2020 in cui si inserisce l'Agenda Digitale europea;
- la Strategia europea in materia di "open data", contenuta nella comunicazione ufficiale del 12 dicembre 2011 "Dati aperti. Un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente";
- il decreto legislativo n. 82/2005 "Codice Amministrazione Digitale", così come innovato, *inter alia* per effetto del decreto legislativo n. 235/2010, che ha modificato, in particolare l'articolo 50, l'articolo 52 e seguenti del decreto legislativo n. 82/2005;
- il decreto legislativo n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legge n. 5/2012, cosiddetto "Decreto Semplificazioni", convertito, con modificazioni dalla legge n. 35/2012, in particolare, l'art. 47, comma 2 bis, lett. b);
- l'art. 18 del decreto legge n. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, recante norme in materia di "Amministrazione aperta";
- l'art. 9 del Decreto Legge n. 179/2012, che modifica il decreto legislativo n. 82/2005, definendo gli *open data* e razionalizzando il processo di valorizzazione del patrimonio informativo;
- la legge n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- la deliberazione CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità” e la successiva deliberazione CIVIT n. 2/2012 Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
- le Linee guida siti web P.A. 2011 del 29 luglio 2011 del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione e il Vademecum open data 2011, dell’ottobre 2011, curato da Formez P.A., pubblicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione;
- la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 633/1941 relativa alla protezione del diritto d’autore e altri diritti connessi;
- il decreto legislativo n. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la legge n. 4/2004 sull’accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
- il Piano E-Gov 2012 adottato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione ed Innovazione;
- il decreto legge n. 90/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, laddove all’art. 24 quater, comma 1, modifica l’art. 52 del decreto legislativo n. 82/2005;

RITENUTO di dover approvare e pubblicare un Regolamento disciplinante le Linee Guida ed i criteri generali che l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie intende adottare per le iniziative in tema di *open data*, in conformità con la normativa vigente;

Il Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, tutto ciò considerato, visto e ritenuto, per le finalità di seguito esposte approva e promulga il seguente

REGOLAMENTO

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e recano l’interpretazione autentica della disciplina di seguito espressa.

2. La finalità dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è quella di realizzare una strategia di accesso agli open data e la messa a disposizione di dati e contenuti. Per fare ciò, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ha aperto una apposita sezione sul suo sito web istituzionale, raggiungibile attraverso il percorso di navigazione Amministrazione Trasparente → Altri contenuti → Catalogo dei dati, metadati e banche dati e regolamento associato → Catalogo dei dati, metadati e banche dati, che costituisce il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, come previsto dalla normativa nazionale.

3. Sulla base del principio di trasparenza, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie rende disponibili, sul proprio portale web dedicato ai dati aperti, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero utilizzo a vantaggio della collettività per incrementare la conoscenza e la consapevolezza delle normative in materia di sicurezza ferroviaria e delle attività svolte dalla medesima dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, nei limiti consentiti dalla legge e nei termini indicati dal presente Regolamento.

4. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni dell’art. 52 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”), così come integrate dall’art. 24 quater, comma 1 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e, comunque, in ossequio alla normativa vigente, nell’ambito dei dati in possesso dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie:

- a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
- b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
- c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, oltre alla normativa identificata in premessa, si intende (indifferentemente al singolare o al plurale) per:

- a) *banca dati*: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- b) *dataset*: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- c) *dataset dei dataset*: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
- d) *documento*: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- e) *formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- f) *dato*: rappresentazione fisica di informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- g) *dato dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie*: il dato formato, o comunque trattato, dalla medesima Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;
- h) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque;
- i) *dato a conoscibilità limitata*: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- l) *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- m) *dati di tipo aperto*: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - 2) i dati sono accessibili attraverso internet, nella diverse sezioni del portale istituzionale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie come indicato nel catalogo dei dati, con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3) i dati sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
- n) *interoperabilità*: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise;
- o) *licenza per il riutilizzo*: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- p) *metadato*: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- q) *pubblicazione*: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione;
- r) *titolare del dato*: la pubblica Amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato; nel caso dei "dati dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" il titolare è la medesima Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in persona del suo Direttore pro tempore;

TITOLO II - Ambito di applicazione

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie i dati acquisiti per finalità istituzionali dall'Agenzia stessa e da soggetti terzi in generale, se specifiche norme, contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'Amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Art. 4 - Esclusioni

1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

2. Non possono essere oggetto di pubblicazione i dati presenti in Anagrafe tributaria e gli altri dati dei quali è vietata la pubblicazione dalla legge.

4. In merito ai dati relativi a procedure di appalto, restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").

5. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è in possesso mediante servizio di hosting, housing o co-housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.

6. Esclusioni particolari potranno essere definite con determina del Direttore dell'Agenzia, in quanto titolare dei dati, anche su proposta motivata degli uffici della medesima Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e sono raccolte in un unico elenco aggiornato, organizzato in macroaree.

TITOLO III - Modalità di pubblicazione e utilizzo dei dati

Art. 5 - Pubblicazione dei dati

1. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è dotata di un portale web, in cui è inserita una pagina dedicata alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzata nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche Amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.

I dati sono accessibili a tutti i cittadini, nei modi e termini di cui al presente Regolamento.

I dati sono resi pubblici secondo i casi in formato PDF o HTML, che ne consente l'acquisizione da parte dei cittadini.

2. Il portale web dell'agenzia, nella pagina raggiungibile secondo il percorso di navigazione descritto al comma 2 dell'articolo 1 del presente regolamento, rende disponibili, tramite link ipertestuale, un elenco opportunamente categorizzato contenente:

- a) il catalogo dei dati pubblicati di tipo aperto e dei relativi metadati;
- b) l'elenco dei dataset pubblicati e da pubblicare;

- c) l'indicazione dei formati per banche dati e dati pubblicati
- d) eventuali restrizioni alle condizioni di accessibilità e fruibilità dei dati di tipo aperti e dei dataset.
3. Il portale garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Il portale indica i riferimenti e le modalità di comunicazione con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in merito ai dati di tipo aperto.
6. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste al precedente articolo 4. La documentazione include riferimenti e contatti della Direzione o Settore o Ufficio competente sui dati pubblicati.
7. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4, si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.
8. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto, interoperabili.
9. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
10. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Art. 6 - Partecipazione

1. Chiunque può chiedere all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Tutte le richieste sono rese pubbliche nel portale stesso. Parimenti, le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta all'istanza è di competenza del Responsabile della Trasparenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e la pubblicazione avviene entro 30 giorni. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al dirigente del Settore competente.
4. La pubblicazione dei dati di tipo aperto è gratuita, così come il relativo accesso, nei termini descritti nel presente Regolamento. Potrà essere soggetto a contribuzione l'accesso ai dati che avvenga con modalità diverse da quanto stabilito con il presente Regolamento (ad esempio, copie, ecc.).

TITOLO IV - Attuazione

Art. 7 - Responsabilità

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e l'utilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono:
- il Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in qualità di titolare del trattamento;
 - i/le Dirigenti dei settori dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, nell'ambito dell'organizzazione e messa a disposizione dei dati di tipo aperto;
 - il soggetto nominato responsabile dei sistemi informativi, per la cura ed il mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti.

Art. 8 - Attuazione e controlli

1. Il Direttore assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Negli atti di programmazione annuale vengono fissati gli obiettivi da assegnare alla dirigenza per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 9 - Decorrenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 16 febbraio 2015.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme all'elenco aggiornato dei dati e delle banche dati in possesso dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ed a un elenco contenente le esclusioni particolari per materia, definite ai sensi dell'articolo 4.

Firenze, lì 16 febbraio 2015

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo

